



# Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

## A.C. 731-1588

Dossier n° 58 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
29 luglio 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	731-1588
Titolo:	Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Iniziativa:	Mista (Governativa, Parlamentare)
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
adozione quale testo base:	28 maggio 2014
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

Il testo unificato si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Per l'attuazione della delega sono previsti i seguenti passaggi: 1) adozione entro sette mesi dall'entrata in vigore della legge degli schemi dei decreti legislativi; 2) esame da parte delle competenti commissioni parlamentari che si deve concludere con l'espressione del parere entro sessanta giorni; 3) nel parere le Commissioni devono indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega; 4) il Governo entro i successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.

L'**articolo 2** reca, al **comma 1**, 24 principi e criteri direttivi della delega, riguardanti, tra l'altro:

- la delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b);
- la semplificazione;
- lo sviluppo della mobilità sostenibile;
- la pianificazione della mobilità;
- il riordino dei compiti della polizia stradale;
- il rafforzamento dei controlli;
- la promozione della diffusione di sistemi telematici;
- la revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione;
- la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- l'espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni;
- la revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche;
- la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno;
- la revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione;
- la modifica dell'ambito di applicazione delle disposizioni che esclude dalla guida dei veicoli superiori a

- determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati;
- la definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera r);
  - la disciplina generale e la specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;
  - la regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale;
  - il coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità.

Sempre all'**articolo 2**:

- il **comma 2** prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in talune materie, puntualmente indicate;
- il **comma 3** prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;
- il **comma 4** autorizza il Governo a modificare il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1;
- il **comma 5** demanda a decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali.

L'**articolo 3** prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).

## Tipologia del provvedimento

Il testo unificato, originato da una proposta di legge di iniziativa parlamentare ed un disegno di legge di iniziativa governativa, è stato adottato dalla Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 28 maggio 2014. Viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

La Commissione Trasporti sta contestualmente esaminando 16 proposte di legge recanti specifiche modifiche al codice della strada in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

## Omogeneità delle disposizioni

Il testo presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unicamente volte a conferire una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di circolazione stradale, nonché un'autorizzazione alla delegificazione finalizzata alla disciplina di singoli aspetti, puntualmente indicati.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il coordinamento è assicurato dalla previsione dell'**articolo 1, comma 1** in merito alla configurazione dei decreti legislativi di cui si prevede l'adozione come modificativi del codice della strada.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

### *Disposizioni di delega*

L'**articolo 1** delinea la procedura per l'esercizio della delega modellandola su quella già prevista per l'adozione del codice della strada dalla legge 13 giugno 1991, n. 190.

Talune previsioni presenti nel testo hanno costituito oggetto di costante apprezzamento da parte del Comitato per la legislazione, "in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe": si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'**articolo 1, commi 3 e 4**. Merita segnalare anche la precisa scansione temporale della delega, con riguardo alla trasmissione degli schemi alle Camere, all'espressione dei pareri parlamentari ed alla eventuale ritrasmissione.

L'**articolo 2, comma 2** indica 24 principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono coincidere con l'oggetto della delega (**lettere g-bis), g-ter) e r)**), mentre altri appaiono eccessivamente generici (per esempio: **lettere l) e p)**).

### *Autorizzazione alla delegificazione*

L'**articolo 2, comma 2** autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione dei quali vengono esplicitati gli oggetti e talora le finalità. Il medesimo comma precisa che essi devono essere adottati "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo". Il **comma 3** stabilisce che "I regolamenti di cui al comma 2 individuano espressamente le norme di legge vigenti nelle materie da essi disciplinate, di cui dispongono l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".

Tali previsioni non appaiono conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

### *Formulazione del testo*

All'**articolo 2, comma 1, lettera o)**, andrebbe valutata l'opportunità di verificare l'espressione "linee guida cogenti", che sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo come le linee guida, valutando in alternativa l'opportunità di demandare al *Ministro della salute la facoltà di adottare un proprio regolamento in materia*.